

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 165 del 21/07/2021

**Oggetto: Agrovoltaica S.r.l. – Corte San Marco – Agricoltura 5.0 – Modernizzazione dell'attività agricola – Progetto Agrovoltaico.
Comune di localizzazione: Rovigo (RO).
Procedimento per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018).**

Discussione osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgd. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);
- VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021 alla procedura di Autorizzazione Unica Regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06;
- VISTA l'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2018, relativa all'intervento in oggetto, presentata in data 29/12/2020 dalla Ditta Agrovoltaica S.r.l. (con sede legale in via Filippi, n. 21 – 45021 Badia Polesine (RO), P.IVA 01601730292), acquisita al protocollo

regionale con prot. nn. 552136, 552163, 552189, 552248, 552260, 552274 e 552294.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente ha richiesto il rilascio dei seguenti pareri / autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale
- Autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/03
- Titolo abilitativo edilizio
- Parere tecnico di ARPAV
- Autorizzazione di competenza da parte di TERNA
- Parere di competenza di Snam
- Nulla osta idraulico
- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti
- Richiesta esame progetto da parte di Vigili del Fuoco
- Richiesta di Nulla Osta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

VISTO che contestualmente alla domanda di VIA sono stati depositati presso la Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 77/2020).

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico a terra di 49,5 MWp nel Comune di Rovigo, con un'estensione di 66 ha, connesso alla Stazione elettrica TERNA nella linea "Rovigo P.A. – Rovigo Z.I.

VISTA la nota prot. n. 6060 del 08/01/2021 con cui la U.O. VIA, verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente, chiedendo di verificare l'adeguatezza e la completezza degli stessi, e la necessità di eventuali integrazioni.

VISTE le richieste di documentazione integrativa pervenute agli scriventi uffici a seguito della suddetta nota, da parte dei seguenti enti:

- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, acquisita al protocollo regionale con n. 36733 del 27/01/2021;
- Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della Regione Veneto, prot. n. 0048658 del 02/02/2021;
- Comune di Rovigo, acquisita al protocollo regionale con n. 55300 del 05/02/2021;
- Consorzio di Bonifica Adige Po, acquisita al protocollo regionale con n. 69514 del 15/02/2021, in riferimento al parere consortile inviato con nota prot. n. 58279 del 08/02/2021.

VISTA la nota prot. n. 65666 del 11/02/2021, con cui i competenti Uffici della Regione Veneto, a seguito della verifica formale, hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente, il quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con PEC del 12/03/2021, acquisita al protocollo regionale in data 15/03/2021 con prot. nn. 118179, 117446, 118190 e 118196;

- CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/02/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata "Relazione Tecnica" ai sensi della DGR n. 1400/2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014."
- VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 173172 del 15/04/2021, con cui la ditta Agrovoltai S.r.l. ha comunicato di aver effettuato la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., in data 08-09/04/2021 in modalità videoconferenza.
- VISTA la nota prot. n. 126464 del 18/03/2021, con cui la U.O. VIA, ritenuta conclusa la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.
- VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con n. 55300 del 05/02/2021, con la quale il Comune di Rovigo ha trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica, come richiesto con nota prot. n. 6060 del 08/01/2021.
- VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con n. 37907 data 27/01/2021, con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto ha dichiarato che il progetto non rientra nel patrimonio in diretta gestione dell'Agenzia stessa.
- PRESO ATTO che durante l'iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell'U.O. V.I.A. i seguenti pareri/osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento:
- Agenzia del Demanio – Direzione territoriale Veneto, acquisita al protocollo regionale con n. 37907 del 27/01/2021
 - Associazione Polesana Coltivatori Diretti, acquisita al protocollo regionale con n. 171005 del 14/04/2021;
 - Comune di Rovigo - SUAP, acquisita al protocollo regionale con n. 175054 del 16/04/2021;
 - Associazione Il Veneto che Vogliamo, acquisita al protocollo regionale con n. 176886 del 19/04/2021;
 - Comune di Rovigo – Settore Ambiente Ecologia, acquisita al protocollo regionale con n. 177158 del 19/04/2021;
 - WWF Provinciale di Rovigo, acquisita al protocollo regionale con n. 177196 del 19/04/2021;
 - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, acquisita al protocollo regionale con n. 186813 del 23/04/2021;
 - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto, prot. n. 219647 del 12/05/2021;

- Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, acquisita al protocollo regionale con n. 218023 del 12/05/2021;
- Provincia di Rovigo, acquisita al protocollo regionale con n. 222962 del 14/05/2021;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Veneto, acquisita al protocollo regionale con n. 230210 del 19/05/2021;
- Consorzio di Bonifica Adige Po, acquisita al protocollo regionale con n. 232364 del 20/05/2021;
- Rete dei Comuni Polesani, acquisita al protocollo regionale con n. 234773 del 21/05/2021;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Veneto, acquisita al protocollo regionale con n. 235673 data 24/05/2021;

CONSIDERATO che nella seduta del 12/05/2021 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, le quali sono state formalizzate al proponente con nota del 17/05/2021, prot. n. 226087.

VISTE le integrazioni presentate dal proponente, acquisite al protocollo regionale con nn. 273451 e 273472 del 16/06/2021, e pubblicate ai sensi dell'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

CONSIDERATO che in seguito alla presentazione della documentazione integrativa del proponente, sono pervenuti:

- il Nulla Osta di Snam Rete Gas, acquisita al protocollo regionale con n. 313420 del 13/07/2021;
- il parere negativo della Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito al protocollo regionale n. 325573 del 20/07/2021;
- la nota della Provincia di Rovigo prot. n. 16206 del 19/07/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 324189 del 20/07/2021;
- la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto, prot. n. 324104 del 20/07/2021;

VISTA la documentazione volontaria presentata dal proponente in data 12/07/2021, prot. nn. 312234 e 312271;

CONSIDERATI gli incontri tecnici svolti dal gruppo istruttorio effettuati in data 04/05/2021 e 09/07/2021.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 21/07/2021, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che successivamente alla riunione del Comitato V.I.A. è pervenuta l'ulteriore nota della Provincia di Rovigo prot. n. 18444 del 18/08/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 366068 del 18/08/2021;

CONSIDERATO che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA, con nota prot. n. 378997 del 27/08/2021, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio non favorevole al rilascio del giudizio di

compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC del 06/09/2021, acquisite con prot. n. 393605 del 07/09/2021.

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 21/07/2021

Nella seduta del 21/07/2021 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere NON favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

- VISTA** *la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;*
- ESAMINATO** *lo Studio di Impatto Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all'istanza, nonché le note integrative trasmesse;*
- CONSIDERATI** *i pareri, le osservazioni pervenute nel corso del procedimento, nonché le controdeduzioni fornite dal proponente;*
- RICHIAMATO** *integralmente il contenuto della nota prot. n. 324104 del 20/07/2021 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria;*
- RICHIAMATO** *il parere agli atti espresso dal Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo, acquisito al prot. reg. n. 177158 del 19/04/2021;*
- RICHIAMATE** *le osservazioni fornite dalla Provincia di Rovigo con prot. n. 16206 del 19/07/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 324189 del 20/07/2021;*
- RICHIAMATO** *il parere negativo della Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito al protocollo regionale n. 325573 del 20/07/2021;*

per le seguenti considerazioni:

preliminarmente, relativamente alla tipologia ed alla natura del progetto oggetto di valutazione:

- *si premette che l'istanza è riferita alla valutazione della compatibilità ambientale di un progetto caratterizzato in modo rilevante dalla componente agricola, oltre che da quella fotovoltaica (si basti pensare al titolo del progetto: AGROVOLTAICA S.R.L. - Corte San Marco - Agricoltura 5.0 - Modernizzazione dell'attività agricola - Progetto Agrovoltaiico), e che anche secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e poi ripreso nella Relazione Agronomica, il fulcro dell'intervento dovrebbe essere quindi l'attività agricola ed il suo ammodernamento grazie alla realizzazione dell'impianto "agrovoltaiico";*
- *dagli approfondimenti istruttori svolti si è rilevato che non vi è alcun legame formale fra il proponente (Agrovoltaiica Srl) e la Società Agricola Corte San Marco S.S., chiamata in causa dal proponente e in quanto qualificata come uno degli attori principali del progetto;*
- *in particolare si ritiene che la scrittura privata sottoscritta fra i legali rappresentati di Agrovoltaiica S.r.l. e Corte San Marco Società Agricola S.S. in data 15/06/2021, inviata dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni formulata in sede di istruttoria, non rappresenti formale garanzia di continuità dello svolgimento dell'attività agricola una volta installati i pannelli e le strutture connesse;*
- *si rileva inoltre l'incongruenza relativa al ruolo del terzo soggetto, ovvero la società San Marco Soc. Agr. Geremia S.S, qualificato dal proponente nelle integrazioni quale soggetto terzo non*

coinvolto nel progetto, in contraddizione con quanto invece riportato nella relazione illustrativa e nella relazione agronomica allegate all'istanza, e si ritiene che tale affermazione da parte del proponente non sia coerente con l'inserimento delle tavole n. 12.1 (Fabbricati rurali esistenti - Stoccaggio ed essiccazione foraggio) e n. 12.2 (Fabbricati rurali esistenti - Stalle allevamento bovini) fra gli elaborati progettuali;

- in merito ai due punti sopra esposti, si evidenzia anche quanto emerge dalla lettura del piano economico finanziario agli atti, ovvero che la parte agricola fornirà meno dell'1% dell'introito lordo dell'impianto fotovoltaico comprensivo di sistema di accumulo;*
- si ritiene in conclusione, che per le ragioni sopra esposte, pur nelle more di una definizione normativa specifica di "impianto agrovoltaico", il progetto esaminato non presenti elementi tali, sia in termini di produzione agricola che in termini di contributo dell'attività agricola alla sostenibilità economica, da giustificare la qualificazione dell'impianto quale impianto agrovoltaico. Ciò in palese contrasto con quanto affermato dal proponente che all'atto della presentazione dell'istanza ha presentato una proposta progettuale per l'autorizzazione di impianto "agrovoltaico", caratterizzato quindi chiaramente dalla componente agricola integrata, come si rileva dalla dicitura del titolo: Agricoltura 5.0 - Modernizzazione dell'attività agricola. Si ritiene che l'enfasi data alla parte agricola del progetto non possa quindi essere considerata sufficiente a giustificare una così importante occupazione di suolo agricolo (circa 66 ha), all'interno della quale varranno anche insediate costruzioni edili, in palese contrasto con quanto attualmente disposto dall'art. 44 della L.R.11/2004;*

relativamente al rapporto dell'intervento rispetto al quadro programmatico e pianificatorio:

- va rilevato che la circostanza dell'attuale mancata trasposizione della specifica individuazione delle aree rurali soggette a particolare tutela nel PTRC approvato non assume rilievo sostanziale, rappresentando, di fatto, mero adempimento di tipo formale. Invero, in linea con quanto disposto dal PTRC, sono le amministrazioni comunali che, conoscendo le esigenze del proprio territorio, devono individuare le aree che richiedono una particolare tutela. Scelta di fatta operata da tempo dal Comune di Rovigo che, motivatamente, ha inteso qualificare in modo inequivocabile la vocazione dell'area in questione classificandola come: "aree ad elevata utilizzazione agricola";*

per quanto attiene la valutazione sito specifica della proposta progettuale presentata:

- si premette che la valutazione in ordine alla compatibilità ambientale delle opere, in via generale, non può prescindere da un'attenta e completa analisi di tutti i fattori che devono essere considerati nell'ambito della valutazione, non ultimo quello relativo agli aspetti socioeconomici;*
- tale valutazione, condotta a livello sito specifico per quanto attiene alle aree interessate dalla localizzazione dell'impianto e considerando le caratteristiche dell'intervento proposto, presuppone il bilanciamento degli interessi contrapposti legati alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico rispetto all'occupazione di suolo ai fini agricoli;*
- nel caso in esame, il progetto comporta una occupazione del suolo agricolo, nello specifico interessante una superficie agricola di 66 Ha, che sarebbe destinato alla realizzazione di un progetto qualificato come agrovoltaico. Nel merito, richiamate le considerazioni effettuate in precedenza, si ritiene che l'occupazione di tale rilevante superficie di suolo, non possa essere giustificato dalla realizzazione di un progetto che in realtà non presenta le caratteristiche per le quali è stato presentato;*
- le aree che verrebbero interessate dall'impianto e quindi sottratte all'utilizzo agricolo, a prescindere dall'aspetto relativo alla classificazione della DCR n. 5/2013, assumono valore rilevante rispetto atto alle caratteristiche del sistema socio-economico che caratterizza l'ambiente polesano (come evidenziato nei contributi istruttori forniti dalla Provincia di Rovigo e dal Comune di Rovigo), la cui perdita non appare giustificata a fronte della*

realizzazione di un progetto che in ogni caso non assicura il contestuale utilizzo agricolo dell'area (non essendo certo il nesso funzionale tra società proponente l'intervento ed il soggetto che svolgerà l'attività agricola);

per quanto attiene altri aspetti ambientali:

– *Aspetti illuminotecnici*

L'impianto in oggetto prevede l'installazione di un impianto di illuminazione che, come scritto dal proponente nel S.I.A., dovrà essere realizzato nel rispetto della L.R. n. 17/2009, e delle normative in materia, che forniscono disposizioni precise per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico. In considerazione dell'entità del Parco fotovoltaico e quindi dell'esteso perimetro dell'impianto si presuppone una cospicua quantità di punti luce. Il proponente non ha specificato che i punti luce dovranno essere disposti a 90° nonché parallelamente al terreno.

– *Campi Elettromagnetici*

Il proponente presenta "Relazione campi elettromagnetici" e "Relazione tecnica specialistica", nel merito sono state chieste integrazioni formali al fine di verificare il rispetto dell'obiettivo di qualità, ai sensi Legge n.36 del 22/02/2001, del DPCM 08.07.03 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2008 che però non hanno trovato completo riscontro nella Relazione_campi_elettromagnetici_revisione_01. Nel merito si precisa infatti che:

- *il proponente dichiara di non applicare quanto espresso al punto 5.1.4.4 della metodologia di calcolo, allegata al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2008, in quanto l'incrocio non avviene fra due linee aeree ma fra una linea aerea ed una in cavo. Anche se è vero che al punto 5.1.4 il DM 29/05/08 affronta il tema dei casi complessi citando espressamente il parallelismo di due linee elettriche aeree, o l'incrocio, vale il principio espresso al punto 5.1.2 Calcolo delle fasce di rispetto per linee elettriche, "il calcolo dell'induzione magnetica deve essere basato sulle caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea nella campate o campate in esame, e deve tener conto della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato.*
- *la valutazione del rischio di esposizione ai campi elettrici e magnetici all'interno dell'area recintata del Parco fotovoltaico è di competenza del Gestore degli impianti (quale datore di lavoro). È necessario tuttavia valutare l'eventuale allargamento della DPA dell'elettrodotto Terna al di fuori del confine dell'impianto. Tale DPA, trasmessa da TERNA ad ARPAV, è stata comunicata anche al Comune di Rovigo in quanto stabilisce un vincolo da riportare negli strumenti urbanistici. Qualsiasi variazione della DPA deve essere comunicata per le medesime ragioni; si precisa che l'ampiezza della DPA dichiarata da TERNA è pari a 70 m, 35 m per lato dalla proiezione dell'asse della linea TERNA (doppia terna non ottimizzata).*

Per tutti i motivi suddetti e considerato che nel caso in esame si osserva una situazione complessa in cui sono presenti nuovi cavi interrati di alta tensione (132 kV), un nuovo tratto di linea per l'elettrodotto di alta tensione, la linea elettrica a 132 kV esistente "Rovigo P.A. – Dolo", il calcolo, presentato dal proponente, delle fasce di rispetto imperturbate di ciascun tratto di elettrodotto eseguito con algoritmi bidimensionali non permette di stabilire se le opere di connessione causeranno un incremento della DPA imperturbata (ampiezza 70 m, 35 m per lato) al di fuori dei confini del parco fotovoltaico.

Si rammenta infine che il DPCM del 23 aprile 1992, citato varie volte all'interno delle relazioni, è stato abrogato dall'art. 8 del DPCM 8/7/2003 "Abrogazione di norme" che stabilisce: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in

quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.”

– *PMA (Progetto di Monitoraggio Ambientale)*

Il proponente nel S.I.A. presenta una proposta di Monitoraggio Ambientale. Nel merito sono state chieste integrazioni formali al fine di dettagliare meglio la proposta del proponente. Si riportano le valutazioni del PMA proposto con ulteriori indicazioni sulle modalità di conduzione dello stesso per le varie matrici. È pertanto opportuno che il progetto di monitoraggio ambientale venga riscritto secondo le considerazioni già espresse in sede di integrazione e sulla base delle seguenti considerazioni prima della definizione con ARPAV.

VIBRAZIONI

Con le integrazioni presentate relative al PMA il proponente ha inserito un ulteriore punto di monitoraggio situato in affaccio alla sede stradale, ubicato nel centro dell'abitato di Boara Polesine, in cui sarà eseguita una campagna di monitoraggio per tutta la durata della "fase cantiere", per la verifica del rispetto dei limiti indicati dalle norme UNI 9614 e UNI 9916. Pertanto le modifiche ed integrazioni sono adeguate.

RUMORE

Con le integrazioni presentate relative al PMA il proponente prevede la verifica del modello previsionale, nella fase di esercizio, effettuando un rilievo di rumorosità in periodo notturno, presso il ricettore più prossimo, durante il funzionamento del sistema di accumulo. Pertanto le modifiche ed integrazioni sono adeguate.

AVIFAUNA

Il proponente ha presentato uno studio avifaunistico in cui presenta un monitoraggio nel tempo dell'avifauna. Tuttavia si ritiene che la proposta sia manchevole sei seguenti aspetti: il monitoraggio, da prevedere per le fasi di Ante Operam ed Esercizio, deve essere garantito per almeno 1 anno di Ante Operam, al fine di caratterizzare la comunità ornitica esistente e deve essere impostato su base pluriennale durante la fase di esercizio.

QUALITA' DEL SUOLO

In fase di richiesta di integrazione si è chiesto alla Ditta di provvedere ad aggiornare il PMA per quanto concerne la qualità del suolo. In merito a tale tema, è stato chiesto di prevedere dei monitoraggi per la sostanza organica tramite campionamento areale/composito del terreno in corrispondenza della fila di pannelli fotovoltaici e a metà dell'interfila, al centro della zona coltivabile; si è chiesto di valutare la compattazione del suolo correlata alla realizzazione delle opere in progetto tramite densità apparente e resistenza alla penetrazione e di prevedere un monitoraggio sulla qualità biologica del suolo tramite microartropodi (indice QBS-ar, Parisi 2001). Si ritiene che le modifiche ed integrazioni al PMA sono coerenti con quanto richiesto.

ATMOSFERA

A valle delle integrazioni richieste, non è chiaro cosa il proponente intende per centraline di tipo compatto; si ricorda che gli strumenti devono essere conformi ai metodi di riferimento previsti nel D.Lgs. 155/10 e correttamente mantenuti e tarati secondo i criteri del DM30 marzo 2017; inoltre il proponente non ha previsto un ulteriore punto di monitoraggio nel caso in cui vi siano più accessi nell'area di cantiere. I parametri scelti vanno bene (PM10, PM2.5, NOx e CO). Per NOx si specifica che dovranno essere analizzati gli NO ed NO2. Il proponente nella proposta di PMA non ha previsto di effettuare un confronto con i dati delle stazioni delle centraline della rete di qualità dell'aria di Rovigo e in caso di incremento di polveri particolarmente significativo di prevedere ulteriori interventi di mitigazione.

3. VALUTAZIONI SULLE CONTRODEDUZIONI

Si riporta di seguito una sintesi delle motivazioni del parere non favorevole, delle controdeduzioni del proponente e le valutazioni del Gruppo istruttorio.

Tipologia e natura del progetto oggetto di valutazione

Il Comitato Tecnico Regionale VIA ha ritenuto che, nonostante l'istanza sia riferita ad un progetto caratterizzato in modo rilevante dalla componente agricola, oltre che da quella fotovoltaica, il progetto esaminato non presenti elementi tali, sia in termini di produzione agricola che in termini di contributo dell'attività agricola alla sostenibilità economica, da giustificare la qualificazione dell'impianto quale impianto agrovoltaiico. Si è ritenuto che l'enfasi data alla parte agricola del progetto non possa quindi essere considerata sufficiente a giustificare una così importante occupazione di suolo agricolo (circa 66 ha), all'interno della quale varranno anche insediate costruzioni edili, in palese contrasto con quanto attualmente disposto dall'art. 44 della L.R.11/2004. In particolare si è ritenuto che la scrittura privata sottoscritta fra i legali rappresentanti del proponente e i proprietari dell'area in data 15/06/2021 non rappresenti formale garanzia di continuità dello svolgimento dell'attività agricola una volta installati i pannelli e le strutture connesse.

Controdeduzioni del proponente

Secondo l'Avv. Domenichelli, incaricato dal proponente di redigere le controdeduzioni, la legge statale (D.Lgs. 387/2003) e le linee guida regionali (delib. C.R. 5/2013) consentono la localizzazione degli impianti fotovoltaici in area agricola senza richiedere alcuna compatibilità degli impianti con la coltivazione dei terreni. Inoltre il progetto presentato ha dimostrato che la coltivazione agricola potrà essere continuata per oltre il 70% dei terreni interessati e in assenza di una definizione normativa di impianto "agrovoltaiico", ogni valutazione di tipo qualitativo o quantitativo riferita alla componente agricola del progetto appare arbitraria. È anche citato uno studio del Fraunholder Institute in Germania che dimostra che i terreni agricoli con moduli fotovoltaici sollevati da terra l'efficienza del suolo è migliorata del 160%.

Infine, relativamente ai rapporti fra la proponente Agrovoltaiica srl e la proprietaria del terreno, Società agricola Corte San Marco ss, l'avvocato ricorda che le parti hanno sottoscritto due contratti, uno che attribuisce alla prima il diritto di superficie sui terreni per la durata dell'impianto e un secondo con cui Corte San Marco si impegna al mantenimento dell'attività di coltivazione agricola. Anche se tali contratti non fossero ritenuti sufficienti, l'Autorizzazione Unica potrebbe comunque essere condizionata, con specifica prescrizione, al mantenimento dell'attività agricola, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Valutazioni del Gruppo Istruttorio

Le valutazioni inerenti il carattere "agrovoltaiico" del progetto sono state eseguite in quanto il progetto è stato presentato come tale. Di tipo diverso infatti sarebbero stati gli approfondimenti nel caso si fosse trattato di un impianto fotovoltaico con moduli a terra (*ground mounted PV system*). Le valutazioni svolte, lungi dal penalizzare la sensibilità ambientale della proponente, sono state orientate ad analizzare la coerenza della proposta progettuale in merito alla dichiarata componente agricola ed alle caratteristiche della specifica tipologia di impianto (agrovoltaiico), in base alle letterature ad oggi disponibile, mancando, come peraltro ricordato anche nella nota dell'Avv. Domenichelli, non solo delle specifiche linee guida nazionali in merito, ma anche una definizione unanimemente accettata e condivisa.

Le valutazioni di tipo economico, che hanno portato ad indicare un valore percentuale di massima, rispetto all'introito lordo apportato dalla componente agricola al progetto, non sono derivate da valutazioni arbitrarie, bensì dall'attenta lettura dell'allegato progettuale "REL.U-Piano Economico Finanziario". Infatti, tale allegato riporta una puntuale analisi economico-finanziaria delle tre attività, definite autonome ma complementari, ed individuate in: attività agricola, impianto fotovoltaico, ed impianto di stoccaggio.

Il Fraunhofer ISE di Friburgo, nell'Ottobre 2020 ha pubblicato delle linee guida sull'agrovoltaico per la Germania, che tuttavia ad oggi non sono state recepite nel nostro Paese. Il miglioramento dell'efficienza di uso del suolo citato nella nota dell'avv. Domenichelli è stato valutato su un impianto, ubicato nella regione dei laghi di Costanza, con caratteristiche costruttive dissimili da quello in oggetto, come ad esempio: pannelli non organizzati in file ma montati su strutture "a pergola", altezza dal suolo pari a 5 m, estensione complessiva dell'impianto inferiore all'ettaro. Senza dilungarsi eccessivamente sul presente aspetto si vuole porre in evidenza che l'opportuna ed auspicabile attività di ricerca svolta sia in Italia che all'estero, non ha al momento restituito dei risultati condivisi unanimemente, né tantomeno formalizzati, e pertanto non spendibili per valutazioni di carattere generale, valevoli su tutte le tipologie di impianti agrovoltaici. Va tuttavia ricordato che tale carenza tecnico-normativa, non esime la Pubblica Amministrazione dallo svolgere accurate istruttorie caso per caso, con riferimento alle conoscenze ad oggi acquisite.

Le valutazioni espresse relativamente al legame formale fra la proponente e la Società Agricola Corte San Marco, più che ad una mera questione legata alla tipologia contrattuale sottoscritta fra le parti, sono riconducibili ad un'ottica di coerenza complessiva del progetto. Questo perché da una prima lettura del disegno progettuale riportato nella "Relazione Illustrativa" l'impressione che risultava era che i tre attori ivi citati (Agrovoltaica Srl, Corte San Marco Società Agricola SS, San Marco Soc. Agr. Geremia SS) fossero entità facenti parte di una medesima struttura societaria o, quantomeno, vincolate da un disegno imprenditoriale comune. Le risposte fornite dalla proponente alla richiesta di integrazioni formulata con nota del 17/05/2021, prot. 226087, hanno portato ad escludere che vi fosse un pregresso disegno imprenditoriale comune fra aziende in parola, teso al contestuale utilizzo del suolo con finalità energetiche ed agricolo- produttive.

Rapporto dell'intervento rispetto al quadro programmatico e pianificatorio

Il Comitato Tecnico Regionale VIA ha evidenziato che il Comune di Rovigo ha inteso qualificare in modo inequivocabile la vocazione dell'area in questione classificandola come appartenente alle "Aree ad elevata utilizzazione agricola", con la conseguenza che il progetto in oggetto viene a ricadere in area non idonea ai sensi della delib. C.R. 5/2013. È stato inoltre rilevato che la circostanza dell'attuale mancata trasposizione della specifica individuazione delle aree rurali soggette a particolare tutela nel PTRC approvato non assume rilievo sostanziale, rappresentando, di fatto, mero adempimento di tipo formale. Invero, in linea con quanto disposto dal PTRC, sono le amministrazioni comunali che, conoscendo le esigenze del proprio territorio, devono individuare le aree che richiedono una particolare tutela.

Controdeduzioni del proponente

L'Avv. Domenichelli osserva che la L.R. 11/2004 attribuisce al PTRC il ruolo di massimo strumento di pianificazione regionale, diretto all'individuazione delle aree soggette a particolare protezione, ed è sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici locali.

L'art. 23, comma 5 della L.R. 11/2004 impone infatti ai comuni di adeguare entro 1 anno dell'approvazione del PTRC (termine scaduto il 2/8 scorso) i propri piani regolatori alle superiori previsioni del PTRC che, nel caso in oggetto, ha classificato le aree in questione come "Agropolitane".

Si fa inoltre presente che recentemente è stato avviato un tavolo di confronto con l'Amministrazione comunale, nella prospettiva di superare il parere negativo espresso con delibera di G.M. 15 aprile 2021 n. 93, e ciò mediante eventuali integrazioni o modifiche progettuali e/o compensazioni in ragione dell'attuazione dell'impianto.

Viene allegato inoltre uno scambio di note con l'Amministrazione provinciale, in cui la ditta si dichiara disponibile ad effettuare modifiche progettuali consistenti in un aumento della distanza fra

le file dei pannelli, in modo da ampliare la superficie totale coltivata e il range di colture utilizzabili, e nel mantenimento di una fascia di rispetto maggiore a ridosso del Canale Pestrina. La Provincia di Rovigo ha riscontrato positivamente tali proposte, evidenziando comunque la necessità di acquisire i nuovi elaborati progettuali.

In considerazione del citato confronto con le Amministrazioni Comunale e Provinciale, è anche stata richiesta una congrua proroga del termine di conclusione del procedimento al fine di verificare l'esito di siffatte interlocuzioni che potrebbero condurre al superamento delle posizioni critiche espresse nel procedimento.

Riguardo al parere negativo della Soprintendenza, viene ricordato che in una precedente nota istruttoria della stessa Soprintendenza del 20/05/2021, questa aveva ritenuto incompatibile l'impianto esclusivamente "per quanto riferibile alle aree soggette a tutela paesaggistica", che riguardano solo una modestissima porzione ricadente in fascia di rispetto del scolo Ceresolo (1.000 m² su 660.000 m²), in cui il progetto non prevede di eseguire alcuna opera. Il proponente è comunque disponibile a riconsiderare il layout delle opere per mantenere l'assetto fondiario esistente.

Valutazioni del Gruppo Istruttorio

Si evidenzia, come già riportato nel parere n. 160 del 21/07/2021 del Comitato, che il PTRC assume valenza di direttiva, cioè indica i parametri minimi a cui deve adeguarsi la discrezionalità dell'Ente locale, e per essere concretamente efficace, necessita di un ulteriore svolgimento di pianificazione di livello inferiore. Infatti lo stesso PTRC rimette espressamente in capo ai Comuni, in sede di pianificazione urbanistica locale, lo sviluppo delle direttive in esso contenute, ma anche l'art. 12, co. 6 della LR n. 11/2004 prevede che le varianti di adeguamento "*sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori*".

Infine, l'art. 7 co. 3 della versione approvata del PTRC recita. "*i Comuni, ai sensi degli articoli 13 e 14 della LR 11/2004, individuano le aree del sistema del territorio rurale del presente piano, perseguendo le seguenti finalità (...)*", viene pertanto demandata alla pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle definizioni e delle delimitazioni effettuate dal piano territoriale, l'esatta individuazione delle categorie di aree agricole.

Riguardo alla richiesta di proroga del termine di conclusione del procedimento, di tale istanza è stato informato il Comitato VIA nella seduta del 15/09/2021, e in quella occasione è stato evidenziato che l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevede la possibilità di prorogare il termine del procedimento di rilascio del PAUR in attesa di eventuali accordi con l'amministrazione Comunale; inoltre, dalle note scambiate con la Provincia di Rovigo, sembrerebbe emergere la volontà di apportare modifiche progettuali e/o compensazioni, per permettere un migliore inserimento nel contesto della pianificazione territoriale, portando di fatto ad un progetto diverso da quello valutato nel presente procedimento.

Per quanto sopra, si ritiene che, se il confronto con le Amministrazioni Comunale e Provinciale darà esito positivo, il proponente potrà comunque ripresentare una nuova istanza per il progetto eventualmente aggiornato/modificato.

Riguardo infine il parere negativo della Soprintendenza, si evidenzia che quello acquisito con nota n. 325573 del 20/07/2021, l'unico inviato all'Amministrazione Regionale, riguarda l'impianto che risulta localizzato in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, dunque risulta obbligatorio ma non vincolante ai sensi del D.L. 77/2021; le motivazioni del Parere non favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA sono comunque ulteriori rispetto al solo parere della Soprintendenza.

Valutazione sito specifica della proposta progettuale presentata

Il Comitato Tecnico Regionale VIA, nell'effettuare un bilanciamento degli interessi contrapposti legati alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico rispetto all'occupazione di suolo ai fini agricoli, ha ritenuto che l'occupazione di una superficie agricola di 66 Ha non possa essere giustificata dalla realizzazione di un progetto che in realtà non presenta le caratteristiche per le quali è stato presentato, in quanto le aree che verrebbero interessate dall'impianto assumono valore rilevante rispetto alle caratteristiche del sistema socio-economico che caratterizza l'ambiente polesano, la cui perdita non appare giustificata a fronte della realizzazione di un progetto che in ogni caso non assicura il contestuale utilizzo agricolo dell'area.

Controdeduzioni del proponente

Secondo l'Avv. Domenichelli, il Comitato VIA è legittimato a valutare i soli aspetti ambientali, e non altri aspetti, quali quelli socio-economici.

In ogni caso ricorda che la superficie che verrà coltivata a "prato stabile" è pari al 92,07% e che l'importanza dei "prati stabili" è evidenziata nel rapporto redatto da Veneto Agricoltura "L'Italia di fronte alla riforma delle PAC 2014-2020", nella Relazione del prof. Vamerli (pag. 16) presentata in allegato all'istanza e nella Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 2016 (Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020). In ogni caso la Società si dichiara disponibile ad ampliare la spaziatura interfilare per consentire l'allargamento delle coltivazioni praticabili.

Inoltre nel bilanciamento degli interessi contrapposti, andrebbero valutati i vantaggi economici e sociali derivanti dall'incremento dei livelli di occupazione di addetti specializzati e dall'abbattimento delle emissioni di CO₂ (nello specifico 31.779,54 ton/anno risparmiate), considerato anche che il PNIEC inviato alla Commissione Europea il 31 gennaio 2020 stabilisce che l'obiettivo per il 2030 in materia di quota di energia da FER nel consumo finale lordo di energia sia del 30%.

Valutazioni del Gruppo Istruttoria

Riguardo alla considerazione dell'Avv. Domenichelli, si evidenzia che fin dagli albori degli sviluppi della metodologia di VIA, tra le componenti ambientali da analizzare nelle matrici del bilancio d'impatto ambientale (es. matrice di Leopold), sono sempre stati considerati anche i fattori socio-economici-culturali afferenti all'ambiente umano. Infatti, quando viene fatto riferimento al bilanciamento di interessi contrapposti, viene messo in risalto, dallo stesso Proponente, l'aspetto socio-economico relativo all'aumento dei livelli di occupazione degli addetti specializzati.

Per quanto poi attiene la coltivazione di prati stabili, pur riconoscendo il valore della qualità ecologica dei sistemi pratici, in quanto elementi funzionali al mantenimento e all'implementazione della biodiversità e delle caratteristiche dell'identità dei luoghi, si evidenzia che questi comunque non rappresentano habitat agro-naturalistico tipico del Polesine. Infatti, anche le superfici su cui il proponente intende realizzare l'impianto, negli ultimi cinque anni sono per la maggior parte state destinate a seminativo, come si evince dal piano colturale presente nel Fascicolo Aziendale, di cui il proponente ha peraltro fornito copia, a dimostrazione dell'insussistenza di colture DOP, IGP e BIO nell'area.

Infine, con riferimento al contemperamento degli interessi, si rileva che l'abbattimento di CO₂ è sicuramente un obiettivo prioritario nel processo di decarbonizzazione, ma va comunque attentamente valutato l'impatto degli impianti fotovoltaici a terra, ai fini di limitare la diminuzione della superficie destinata all'agricoltura e l'impatto paesaggistico, in contesti territoriali dove la produzione di energia non deve comunque finire per competere con la produzione alimentare.

Altri aspetti ambientali

Il Comitato Tecnico Regionale VIA ha effettuato una serie di rilevamenti riguardo all'inquinamento luminoso, elettromagnetico e al Progetto di Monitoraggio Ambientale presentato dal proponente.

Controdeduzioni del proponente

Vengono proposte alcune modifiche progettuali per adeguarsi alle indicazioni fornite, fra cui lo spostamento di 2 metri del nuovo palo di collegamento alla linea elettrica esistente.

Viene inoltre aggiornato il Progetto di Monitoraggio Ambientale.

Valutazioni del Gruppo Istruttorio

Relativamente agli aspetti legati all'elettromagnetismo con le integrazioni presentate il gestore ha dimostrato, sia con il calcolo della DPA perturbata (tenendo conto dell'effetto cumulativo delle emissioni di tutte le linee elettriche), ma soprattutto con l'avvicinamento a 2 m del traliccio di nuova costruzione verso la stazione utente, che le opere di connessione non causeranno un incremento della DPA imperturbata (ampiezza 70 m, 35 m per lato) dell'elettrodotto TERNA al di fuori dei confini del parco fotovoltaico.

Relativamente agli aspetti illuminotecnici le controdeduzioni hanno chiarito gli aspetti rilevati in corso di istruttoria.

Relativamente agli aspetti inerenti al Piano di Monitoraggio Ambientale che sono stati meglio esplicitati dal proponente nelle controdeduzioni, si rende noto che in generale, dopo che un progetto viene autorizzato, dovrà comunque essere definito con ARPAV il piano prima della sua attuazione.

Nel caso specifico, relativamente all'affermazione del proponente relativa al monitoraggio dell'avifauna "*riteniamo che un anno Ante Operam è una prescrizione arbitraria, irragionevole e sproporzionata rispetto al fine di monitoraggio perseguito in quanto l'area di intervento non si trova all'interno della Zona IBA (Important Bird Areas)*" si precisa che il monitoraggio per una annualità in fase Ante Operam si rende necessario per poter disporre di dati a copertura di tutte le stagioni fenologiche che caratterizzano l'avifauna (svernamento, migrazioni, nidificazione). All'interno di tale stagionalità, il numero complessivo e la programmazione cronologica delle sessioni di monitoraggio può essere definito a giudizio esperto, centrandolo sui periodi fenologici di specie ritenute target per l'area di riferimento, a condizione che la struttura del cronoprogramma e la metodologia di base si mantengano inalterate tra le fasi di Ante Operam e di esercizio, in modo da rendere confrontabili i dati raccolti.

4. VALUTAZIONI FINALI

- VISTA** la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., IL D.Lgs. 387/2003, la D.G.R. n. DGR n. 568/2018, la DGR n. 1400/2017, la D.C.R.V. n. 5 del 31/01/2013;
- RICHIAMATE** le valutazioni sulle osservazioni formulate dal gruppo istruttorio;
- CONSIDERATO** che l'enfasi data alla parte agricola del progetto non possa essere considerata sufficiente a giustificare una così importante occupazione di suolo agricolo (circa 66 ha), all'interno della quale varranno anche insediate costruzioni edili, in palese contrasto con quanto attualmente disposto dall'art. 44 della L.R.11/2004;
- CONSIDERATO** che la mancanza di risultati condivisi unanimemente e valevoli su tutte le tipologie di impianti agrovoltai su sull'efficienza del suolo agricolo in tali

- impianti non esime la Pubblica Amministrazione dallo svolgere accurate istruttorie caso per caso, con riferimento alle conoscenze ad oggi acquisite;
- VISTO l'art. 7 co. 3 della versione approvata del PTRC che recita: "*i Comuni, ai sensi degli articoli 13 e 14 della LR 11/2004, individuano le aree del sistema del territorio rurale del presente piano, perseguendo le seguenti finalità (...)*", in cui viene pertanto demandata alla pianificazione urbanistica comunale l'esatta individuazione delle categorie di aree agricole;
- RITENUTO che eventuali modifiche progettuali e/o compensazioni, necessarie un migliore inserimento nel contesto della pianificazione territoriale, debbano essere oggetto di un nuovo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- CONSIDERATO che, pur riconoscendo il valore della qualità ecologica dei sistemi prativi, i "prati stabili" non rappresentano habitat agro-naturalistico tipico del Polesine;
- CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dal proponente nel loro complesso non abbiano fornito elementi utili da poter modificare le considerazioni e valutazioni riportate nella Relazione istruttoria del 21/07/2021.

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A., il rappresentante di Sistemi Territoriali S.p.A. ed il Direttore della Direzione Uffici territoriali per il Dissesto idrogeologico) preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti, la conferma del

parere non favorevole

al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in esame, così come già espresso nella seduta del 21/07/2021, in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi.

Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Dott. Luca Marchesi

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Direttore della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Lorenza Modenese